

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

5 marzo 2019

Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Roberto FINARDI
Marco GIUSTA
Maria LAPIETRA
Francesca Paola LEON

Paola PISANO
Alberto SACCO
Sonia SCHELLINO
Alberto UNIA

Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l'Assessore Sergio ROLANDO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Reggente Flavio ROUX.

OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIALE CEPPI 5 TORINO. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 15 NOVEMBRE 2011 (MECC. 2011 05554/010). ACCERTAMENTO E MODIFICA DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE. DECADENZA DEL CONCESSIONARIO "CLUB SCHERMA TORINO". APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Finardi.

La Città, con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 marzo 2005, (mecc 2005 00174/010), esecutiva dal 4 aprile 2005, ha approvato la concessione in regime di gestione sociale dell'impianto sportivo comunale sito in Viale Ceppi 5 al CST (Club Scherma Torino) per il periodo compreso dal 4 aprile 2005 al 3 aprile 2015.

Visto il contenuto riferito a una “gestione sociale” della concessione, che prevedeva, in osservanza del Regolamento Comunale all’epoca vigente, l’applicazione di tariffe comunali e la disponibilità dell’impianto per finalità collettive, era stato previsto un canone annuo di entità assai contenuta, fissato in Euro 10.500,00, IVA compresa, per i primi 5 anni di convenzione, e in Euro 11.500,00, IVA compresa, a partire dal sesto anno. Detto canone, con le rivalutazioni annuali ISTAT, attualmente risulta pari ad Euro 12.875,64, IVA compresa, e comprende anche le parti commerciali della struttura medesima.

Per giungere all’oggetto del presente provvedimento, occorre considerare che:

- a. Con nota del 12 settembre 2011, prot. n. 6338, il CST proponeva all’Amministrazione istanza al fine di ottenere una proroga della concessione, ordinariamente in scadenza il 03/04/2015, fino al 03/04/2018, *“al fine di avere i requisiti per partecipare al bando regionale L.R. 93/95 – Invito per la concessione di contributi relativi ad interventi per l’impiantistica sportiva – anno 2011”*; la richiesta di contributo alla Regione Piemonte veniva a sua volta motivata con l’esecuzione di *“interventi di miglioria e ripristino dell’impianto anche alla luce dei notevoli danni subiti a causa del nubifragio del 16 giugno 2011”*. L’istanza di proroga conteneva altresì l’indicazione di preventivi di spesa per i lavori di ripristino pari ad Euro 95.330,00 oltre I.V.A..
- b. Con successiva nota del 15 settembre 2011, prot. n. 6407, il Presidente del CST rivolgeva un’istanza, integrativa della precedente, volta ad ottenere una proroga di maggior durata, dichiarando, tra le altre cose e nello specifico: *“...avendo inoltrato la pratica di mutuo per reperire le risorse occorrenti per far fronte ai pagamenti dei lavori urgenti di ripristino delle attrezzature sportive, (il CST) ha richiesto un mutuo decennale per l’importo di Euro 120.000,00. Chiede quindi che la proroga, secondo quanto prescrive il bando regionale, venga fissata alla scadenza del mutuo (31 dicembre 2021)”*. In allegato all’istanza il richiedente univa un Preventivo/Piano di ammortamento relativo ad un mutuo bancario decennale per il complessivo importo di Euro 120.000,00.
- c. L’art. 8, comma 7 del Regolamento comunale n. 295 (Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali) in effetti prevede la possibilità, *“con Deliberazione dei Consigli Circostrizionali, per gli impianti circostrizionali, e della Giunta Comunale per gli impianti di interesse cittadino, di concedere a richiesta motivata una proroga della durata delle concessioni, per il tempo strettamente necessario, per permettere ai concessionari che ne facciano richiesta di accedere ai finanziamenti regionali per gli interventi*

di impiantistica sportiva di cui alle Leggi e ai Bandi emessi dalla Regione Piemonte, ferme restando le altre condizioni contrattuali”.

- d. La proroga di cui al punto precedente deve ritenersi, nell'intero articolato regolamentare, un'ipotesi unica ed eccezionale, applicabile in deroga ai generali principi di evidenza pubblica, concorrenza, trasparenza, pari opportunità, consolidati nella normativa sugli appalti pubblici e sulle concessioni (ex D.Lgs. 163/2006 ora D.Lgs. 50/2016), da valutarsi sulla base dell'interesse dell'Amministrazione a consentire la partecipazione ai bandi regionali, e comunque tassativamente limitata al tempo strettamente necessario richiesto dai Bandi regionali stessi.
- e. In accoglimento delle due istanze si addiveniva pertanto alla deliberazione di Giunta Comunale del 15 novembre 2011, (mecc. 2011 05554/010), esecutiva dal 29 novembre 2011, oggetto del presente provvedimento (*“Convenzione per la gestione sociale dell'impianto sportivo comunale sito in Viale Ceppi n. 5 a favore del Club Scherma Torino. Modifica della Convenzione. Proroga concessione per partecipazione a bando regionale. Approvazione”*), con la quale la Civica Amministrazione, in virtù delle dichiarazioni e della documentazione prodotta dal CST, ha ritenuto *“di poter prorogare fino al 31 dicembre 2021 la concessione succitata a favore del predetto Club Scherma Torino”*. Tale deliberazione trovava, come si è detto, il suo fondamento giuridico nel Regolamento comunale n. 295, citandone espressamente il testo dell'art. 8, comma 7 laddove si prevede *“la possibilità di concedere la proroga della durata delle concessioni, per il tempo strettamente necessario, per permettere ai concessionari che ne facciano richiesta di accedere ai finanziamenti regionali per gli interventi di impiantistica sportiva di cui alle Leggi e ai Bandi emessi dalla Regione Piemonte, ferme restando le altre condizioni contrattuali...”*.
- f. Il CST, come già ricordato al precedente punto b., ha presentato domanda di proroga fino al 31.12.2021, sostenendo di avere richiesto un mutuo per l'importo di Euro 120.000,00 di durata decennale e, nel motivare la propria richiesta, faceva espesso riferimento alla previsione del Bando Regionale il quale condizionava la possibilità di presentare la domanda di finanziamento per gli interventi su impianti o aree sportive, alla *“piena disponibilità dell'immobile e/o area (proprietà, affitto, concessione ecc.) per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nel caso di stipula di un mutuo, il periodo dovrà essere almeno pari alla durata del mutuo stesso”* (Piano annuale di interventi per l'impiantistica sportiva per l'anno 2011, art. 2).
- g. La deliberazione di proroga, assumendo perciò che il mutuo richiesto dal CST (meglio: che il CST dichiarava di avere richiesto) corrispondesse alla categoria di mutui di cui alla previsione del Bando regionale, anche perché la richiesta veniva presentata a integrazione della precedente, approvava quindi la proroga della durata della concessione, fino alla data del 31.12.2021, in luogo di quella inizialmente prevista del 4 aprile 2015, condizionandone l'efficacia all'effettivo ottenimento del finanziamento regionale.
- h. La Regione Piemonte con determinazione dirigenziale n. 718, del 17 dicembre 2012, ha poi ammesso il CST a beneficiare di un contributo in conto capitale, e a fondo perduto, per un

importo di Euro 37.200,00, pari al 40% delle spese considerate ammissibili, come da fatture per lavori presentate alla stessa, totalmente motivate con il ripristino dei danni dal nubifragio, per un importo di Euro 93.000,00 a fronte di Euro 97.232,42 totali rendicontati dal CST. L'erogazione effettiva del finanziamento è poi avvenuta in data 3 marzo 2014 da parte della Società Finpiemonte S.p.A..

- i. A seguito dell'avvenuto finanziamento, e dell'avverarsi della condizione di efficacia, veniva poi effettivamente stipulata in data 10 ottobre 2016, RCU 6802, la modifica della convenzione riguardante la proroga della durata della concessione fino al 31.12.2021.
- j. Nel frattempo, con atto pervenuto al Comune in data 20.12.2013, dopo aver ottenuto la proroga e il finanziamento regionale a fondo perduto, motivati, direttamente o indirettamente, dagli interventi di ripristino a seguito dei danni causati dal crollo delle alberature in occasione del violento temporale del 16.06.2011, il concessionario CST citava anche in giudizio la Città di Torino per ottenere il risarcimento degli stessi danni, ex art. 2051 c.c., per un totale di Euro 102.000,00, e sospendeva altresì di adempiere ai pagamenti dovuti al Comune per spese di utenza arretrate.
- k. Attraverso due gradi di giudizio si perveniva sul punto a sentenza d'appello (n. 2400/2017), la quale riconosceva al CST, per i danni da fortuale, il risarcimento complessivo di Euro 75.063,45, documentati peraltro attraverso le stesse fatture già prodotte alla Regione in occasione della rendicontazione per l'ottenimento del contributo regionale. Una fattura, per l'importo di Euro 20.086,00, è stata espunta dalla Corte, che non l'ha considerata probante.
- l. Il versamento della somma stabilita nella sentenza d'appello, a titolo di risarcimento danni, veniva poi effettivamente disposto, a favore del CST, attraverso la compensazione parziale di somme per rimborso utenze, che il CST doveva al Comune, essendosi astenuto arbitrariamente da tali rimborsi previsti contrattualmente per diversi anni.
- m. Con nota del 21 dicembre 2017, prot. n. 5750, il Servizio Gestione Sport comunicava al CST l'avvio di un procedimento, finalizzato all'applicazione di penali e/o alla revoca della concessione, recante contestazioni per gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi convenzionali, tra i quali la violazione dell'art. 12 concernente il divieto di subconcessione. In particolare veniva contestata al riguardo la cessione di intere parti dell'impianto sportivo ad altri soggetti giuridici, quali "Twin ssd rl" conosciuta attraverso il marchio "Palestre Torino" (palestra fitness, palestra corpo libero, piscina estiva, saune), e "Villa Glicini Sport Club Asd" (campi da tennis coperti, campo da calcetto). Allo scopo di verificare le modalità di conduzione dell'impianto sportivo pubblico da parte del concessionario, anche alla luce della presenza di tali soggetti terzi, con la citata nota si richiedeva altresì di produrre una documentazione di dettaglio, con riguardo al quadro delle tariffe praticate, alle attività svolte in coerenza con le "finalità sociali" previste in Convenzione, e alle manutenzioni. In particolare, su quest'ultimo punto, si chiedeva una relazione analitica e dettagliata in merito alle opere realizzate con il finanziamento regionale del 2011, chiedendo altresì una copia della relativa rendicontazione presentata alla Regione Piemonte.

- n. In luogo di produrre la richiesta relazione, e copia della rendicontazione sulle attività manutentive svolte con il contributo regionale, il CST si limitava a *“ricordare che gli uffici comunali hanno già espressamente dichiarato che le condizioni per l’ottenimento della proroga sino al 2021, rappresentate dall’ottenimento del finanziamento regionale, si erano già avverate...”*. Gli uffici del Servizio Gestione Sport ritenevano pertanto di richiedere la predetta documentazione direttamente alla Regione Piemonte, formulando specifica richiesta di accesso documentale nel gennaio 2018.
- o. L’esame di tale documentazione, precedentemente sconosciuta al Comune nella sua interezza, ha infine evidenziato come la deliberazione della Giunta Comunale del 15 novembre 2011, (mecc. 2011 05554/010), con la quale la Città ha approvato la proroga della durata della concessione fino al 31 dicembre 2021, si sia fondata su presupposti viziati o mancanti, se non in relazione alla concessione di una proroga, sicuramente nella determinazione della sua durata.
- p. I nuovi elementi emersi: documenti, circostanze e cognizioni, non prima noti all’Amministrazione, hanno indotto gli uffici ad avviare questo nuovo procedimento, di cui la presente deliberazione costituisce il provvedimento finale, che si è ritenuto prevalente sui piani giuridico, logico e cronologico, e in quanto tale assorbente il primario procedimento volto *“alla revoca o all’applicazione di penali”* che, solo per tale ragione, e sebbene le controdeduzioni prodotte dal CST non siano apparse né esaustive, né sufficienti a dissolvere i motivi di contestazione, è stato archiviato.
- q. Il succitato bando regionale (*Piano annuale di interventi per l’impiantistica sportiva per l’anno 2011*) prevedeva in effetti due distinte forme di finanziamento, così come statuito dall’art. 3, comma 3 della Legge Regionale 93/95: a) contributi regionali in conto capitale fino al 40% della spesa considerata ammissibile; b) contributi regionali in conto interessi e/o fidejussioni in relazione alla stipulazione di mutui. I contributi di cui al punto a) erano rivolti a tutti i soggetti gestori di impianti sportivi; i contributi di cui al punto b) erano riservati ai soggetti di diritto pubblico.
- r. Il requisito di ammissibilità previsto dal Bando Regionale, citato dal CST nella sua istanza di proroga, e ripreso dalla deliberazione 15 novembre 2011, (mecc. 2011 05554/010), che recita: *“I soggetti giuridici di cui sopra – a) e b) - per poter presentare domanda ... devono avere la piena disponibilità dell’immobile per un periodo non inferiore a 6 anni a decorrere dal 1° gennaio 2011, e nel caso di stipula di un mutuo, il periodo dovrà essere almeno pari alla durata del mutuo stesso”*, deve evidentemente essere letto in relazione alle due tipologie di contributo previste nel bando. Pertanto: per richiedere un contributo in conto capitale per interventi sull’impiantistica occorre dimostrare il possesso e/o la disponibilità dell’impianto per un periodo minimo di 6 anni a partire dal 1° gennaio 2011; per poter chiedere un contributo in conto interessi o fidejussione sull’accensione di un mutuo occorre la titolarità dell’impianto per un periodo almeno pari alla durata del mutuo.

- s. In realtà, come emerso dalla documentazione trasmessa dalla Regione Piemonte, il CST non risulta aver chiesto un contributo regionale per l'abbattimento degli interessi su un mutuo o per le spese di una fideiussione, nè avrebbe nemmeno potuto chiederlo, essendo questa una modalità riservata ai soggetti di diritto pubblico. Il CST ha partecipato al bando regionale solo con una richiesta, poi andata a buon fine, di contributo in conto capitale, così come recentemente verificato.
- t. Il *“tempo strettamente necessario”* durante il quale disporre dell'immobile, al fine di poter accedere ai finanziamenti regionali, (categoria dei “contributi in conto capitale”, quale quello chiesto dal CST), così come previsto dall'art. 8, comma 7 del Regolamento comunale n. 295, sarebbe dovuto consistere, in questo caso, e in coerenza con il Bando regionale, in anni sei a partire dal 1° gennaio 2011. La piena disponibilità dell'immobile, da garantire al CST ai fini del beneficio del finanziamento regionale, avrebbe dovuto in conseguenza estendersi fino al 31 dicembre 2016, in luogo del 31 dicembre 2021, come invece è stato deliberato basandosi sulle dichiarazioni presentate dal concessionario nella domanda (vedasi punto *b.*) e senza poter considerare gli elementi documentali necessari, per addivenire a una corretta attribuzione del beneficio richiesto.
- u. Lo stesso CST, nella domanda di partecipazione al bando regionale, anch'essa acquisita in seguito all'accesso documentale effettuato presso la Regione Piemonte, trovandosi a dover “crocettare” la dichiarazione relativa al periodo di piena disponibilità dell'impianto (“Modulo di domanda anno 2011 per gli interventi per l'impiantistica sportiva”, pag. 7), si limitava a dichiarare che tale periodo era *“superiore ai 6 anni a decorrere dal 1° gennaio 2011”* e non che tale periodo risultasse *“pari alla durata del mutuo (nel caso di richiesta di contributo in conto interesse e/o fideiussione)”*. Confermandosi, anche per questa via, che il “tempo strettamente necessario” su cui commisurare il termine della proroga della concessione avrebbe dovuto limitarsi al 31.12.2016. Occorre anche rilevare, peraltro, che la dichiarazione resa dal CST relativa al possesso dell'immobile è contenuta nella domanda di contributo presentata alla Regione Piemonte in data 27/10/2011, in un tempo antecedente, quindi, la effettiva concessione della proroga (approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 15 novembre 2011, esecutiva dal 29 novembre 2011).
- v. E' poi anche emerso, nel corso del carteggio relativo alle contestazioni elevate nel 2018, e dall'esame della documentazione ricevuta dalla Regione, che il mutuo bancario di 120.000,00 Euro considerato elemento fondante, e dichiarato dal CST quale presupposto, per la proroga ottenuta con la deliberazione del 15 novembre 2011, non risulta essere mai esistito, non essendoci traccia della stipulazione del relativo contratto, né altre prove della effettiva sottoscrizione. Ed è da rilevare come tale circostanza, cioè la mancata contrattualizzazione di un mutuo sul quale si è fondata la richiesta prima, e la concessione poi, di una proroga di natura eccezionale del rapporto concessorio, come quella prevista dall'art. 8, comma 7 del Regolamento Comunale n. 295, non sia mai stata portata a conoscenza, comunicata e in qualche modo segnalata all'Amministrazione per le proprie

valutazioni. E tale considerazione non viene attenuata dal fatto, di cui si ha notizia solo oggi, e solo a seguito di plurime richieste, che un altro finanziamento bancario, di portata ben inferiore (50.000,00 Euro in luogo di 120.000,00 Euro) fosse stato attivato nel gennaio 2012, giacché la mancata comunicazione della notevole differenza di importi ha comunque di fatto impedito ogni legittima valutazione da parte dell'Amministrazione, risultando, in definitiva, anch'essa fuorviante.

w. In tutti i casi, se anche fosse stato richiesto e stipulato, come dichiarato al Comune, un mutuo bancario per 120.000,00 Euro o anche per importi superiori, ma non collegato alla fattispecie di contributo regionale "in conto interessi e/o fideiussione", questo non sarebbe stato comunque idoneo, come argomentato ai precedenti punti r. ed s., ad innescare l'iter previsto dal Regolamento per una proroga di durata decennale (ovvero: pari alla durata del mutuo) della concessione.

La Civica Amministrazione è addivenuta pertanto all'approvazione della citata deliberazione del 15 novembre 2011, (mecc. 2011 05554/010), che concedeva una proroga della concessione "*pari alla durata del mutuo*", a seguito di un iter istruttorio che si è basato su atti, dati e dichiarazioni che si sono rivelati fuorvianti per una corretta istruttoria e non corrispondenti alla previsione regolamentare. Al concessionario poteva essere riconosciuta una proroga della concessione stipulata con la Città, ma per il solo "*tempo strettamente necessario*" a consentirgli l'accesso ai finanziamenti regionali. E per la precisione: dal momento che la scadenza della concessione risultava originariamente fissata al 3 aprile 2015, quindi con un periodo residuo inferiore ai "6 anni a partire dal 1° di gennaio del 2011", come richiesto dalla Regione per l'accesso ai contributi, tale scadenza avrebbe dovuto essere protratta nel tempo fino a soddisfare il requisito dei "6 anni", ovvero al 31/12/2016. Una valutazione completa della documentazione relativa al contributo regionale, che si è resa possibile solo di recente, per fatto e carenza del concessionario, avrebbe comportato l'approvazione di una proroga di durata inferiore, di ben 5 anni, a quella riconosciuta dal provvedimento suindicato.

Le considerazioni che precedono inducono quindi a considerare i presupposti, formali e sostanziali, della proroga e dell'atto deliberativo che la contiene, come viziati o mancanti, al punto da richiedere la rettifica di tal provvedimento, se non nel suo principale disposto e cioè la proroga stessa, perlomeno, e doverosamente, nei suoi termini di durata.

Alla luce di tutto quanto finora esposto la Divisione Cultura e Servizi Amministrativi – Area Sport e Tempo Libero - Servizio Gestione Sport dava comunicazione al CST in data 15 novembre 2018 dell'avvio del procedimento n. 5027/2018, finalizzato all'"*accertamento e rettifica della durata della concessione di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 15 novembre 2011 mecc. 2011 05554/010 e di dichiarazione di decadenza del concessionario Club Scherma Torino*".

La comunicazione di avvio, formulata ai sensi dell'art. 7, comma 1 della Legge 241/1990 e s.m.i., riportava i principali elementi, tratti dall'istruttoria sopra citata, e principalmente dall'analisi della pratica del finanziamento regionale richiesto dal CST, alla luce del più volte

citato disposto regolamentare comunale, e contestualmente interrompeva i termini del procedimento per dar modo al concessionario di formulare le proprie osservazioni, deduzioni, produzioni documentali.

Il CST, con nota del proprio legale Avv. Giorgio Vecchione (prot. n. 5231 del 3.12.2018), e successivamente con altra comunicazione (prot. n. 5446 del 20.12.2018), formulava le proprie osservazioni e controdeduzioni, come da prerogativa garantita *ex lege*. Le stesse però, secondo la valutazione degli uffici competenti, non hanno apportato elementi di cognizione nuovi, ovvero informazioni e documentazioni tali da consentire una rivalutazione delle motivazioni poste alla base dell'avvio del procedimento finalizzato all'“*accertamento e rettifica della durata della concessione di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 15 novembre 2011 mecc. 2011 05554/010 e di dichiarazione di decadenza del concessionario Club Scherma Torino*”. Anzi, contrariamente a quanto affermato nelle controdeduzioni, diversi punti e passaggi delle stesse vanno a confermare il passaggio logico e il ragionamento giuridico che hanno indotto la Città ad avviare il procedimento in discorso e a portare in approvazione il presente atto deliberativo.

In conclusione, e per quanto accertato in sede di istruttoria, si deve pacificamente dedurre che le modalità di composizione dell'istanza di proroga utilizzate dal concessionario CST, quali ne siano state le ragioni, nonché l'ambiguità della documentazione prodotta, hanno indotto l'Ente ad una errata interpretazione degli elementi che dovevano legittimare l'istanza del concessionario e dunque a deliberare una proroga con termini temporali diversi da quelli cui sarebbe approdato se l'istanza fosse stata prodotta con correttezza e completezza.

Nel procedere ora ad un provvedimento di modifica dei termini di durata di un rapporto concessorio, in forza del sopraggiungere di nuove cognizioni che sanciscono il venir meno dei suoi requisiti costitutivi, vengono a prodursi degli effetti che vanno ad incidere sulle posizioni giuridiche delle parti in causa. Occorre pertanto, e doverosamente, effettuare un riesame della situazione alla luce di un corretto temperamento degli interessi in gioco e della definizione preminente dell'interesse pubblico che la Città ha il dovere di perseguire, considerando gli interessi della parte privata, ma rimarcando *in primis* le finalità di pubblico servizio, che caratterizzano le concessioni degli impianti sportivi comunali.

Si deve considerare, a tal proposito, che per effetto della descritta induzione in errore la Città, in prossimità della data di scadenza della concessione, che se prorogata in misura corretta si sarebbe definita al 31.12.2016, non ha potuto procedere, come previsto dal quadro regolamentare e normativo vigente, all'avvio del procedimento di gara, attraverso il quale addivenire ad una nuova concessione dell'impianto sportivo. Cosa, questa, decisamente contraria ai generali principi che presiedono l'affidamento di beni e servizi pubblici, quali la parità di trattamento, la concorrenza, la regola dei bandi e dell'evidenza pubblica. Il primario interesse pubblico da considerare e tutelare, in questo caso, consiste nel poter garantire alla Pubblica Amministrazione la scelta del miglior contraente possibile, attraverso una pubblica gara e secondo i principi comunitari di tutela della concorrenza, cosa che la proroga della

concessione, approvata con una durata illegittima, in quanto carente nei suoi presupposti, non ha reso possibile.

Ciò ha prodotto, almeno potenzialmente, una lesione degli interessi di terzi, quali Società, Enti e Associazioni sportive, in quanto ai medesimi è venuta meno l'occasione di partecipare alla procedura di gara e quindi alla potenziale assegnazione del sito sportivo.

Vi sono poi da considerare i riflessi dannosi per la Civica Amministrazione, in quanto se si fosse svolta una pubblica gara per la concessione del complesso sportivo di Villa Glicini, sarebbe stata utilizzata la nuova valutazione effettuata dal Civico ufficio del patrimonio nel 2015, che riportava la stima di un canone di mercato pari a Euro 126.600,00 annuali, incluse le parti ad uso commerciale e al netto degli oneri fiscali. Pertanto il canone applicabile a una nuova concessione, anche considerando tutti gli abbattimenti possibili ai sensi di Regolamento, non avrebbe potuto collocarsi al di sotto della cifra di Euro 29.980,00 annuali, oltre IVA (aumentabili eventualmente in sede di gara), a fronte del canone attuale che ammonta a complessivi Euro 10.553,80, oltre IVA. Anche per quanto riguarda il regime della ripartizione della spesa per utenze, le vigenti regole avrebbero comportato una quota ben più alta a carico del concessionario, e di conseguenza una minore spesa per la Città.

Per le ragioni sopra considerate, valutati tutti gli elementi sopra esposti, sottolineate le finalità di pubblico servizio che caratterizzano le concessioni degli impianti sportivi comunali, risulta necessario, in termini di correttezza, conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché corrispondenza al pubblico interesse, procedere a rettificare il periodo di proroga della concessione e rideterminarne il corretto arco temporale, fissando pertanto quale termine finale della proroga della concessione dell'impianto sportivo comunale di Viale Ceppi 5, la data del 31 dicembre 2016, in luogo di quella deliberata del 31 dicembre 2021 con provvedimento (mecc. 2011 05554/010).

Infatti, come ampiamente illustrato nei capoversi precedenti, la proroga della durata del rapporto concessorio a favore del CST, avrebbe dovuto garantire la piena disponibilità dell'immobile in questione per un periodo non inferiore a 6 anni a decorrere dal 1° gennaio 2011, e pertanto fino al 31 dicembre 2016. Questo il "tempo strettamente necessario" che avrebbe consentito al Concessionario di poter presentare domanda di contributo regionale, di ottenerlo, come in effetti è avvenuto, e di corrispondere ai requisiti previsti dal bando regionale per il contributo in discorso.

Venuti a mancare alcuni fondamentali presupposti sui quali si era fondata l'estensione del rapporto concessorio nei suoi termini di durata o, meglio, acquisita agli atti la documentazione che attesta come tali presupposti fossero sin dal 2011 mancanti o inidonei a produrre gli effetti richiesti, modificata la durata complessiva della concessione nei suoi termini legittimi, occorre in conseguenza, riformulare i termini di scadenza della concessione al 31.12.2016 e dichiarare dunque il Club Scherma Torino decaduto dalla concessione a far data dal 1.1.2017. La presenza del CST successiva a tale termine viene considerata quale occupazione "*sine titulo*", soggetta agli obblighi di pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione, oltre che al

pagamento delle utenze e agli altri adempimenti, come previsti in vigore del regime concessorio, e che saranno oggetto di separato provvedimento di accertamento.

Anche in considerazione della storia sportiva di eccellenza di cui si fregia il CST nelle discipline schermistiche, e allo scopo di salvaguardare l'attività in corso da parte di atleti e praticanti, la riconsegna dell'impianto verrà richiesta al termine dell'attuale stagione sportiva, al 31 agosto 2019. Per tutto il periodo di occupazione della struttura i doveri connessi alla gestione ordinaria, alle manutenzioni e alla salvaguardia dell'impianto e dell'attività sportiva di interesse pubblico, dovranno essere assolti, a cura del CST. Ciò anche allo scopo di salvaguardare l'impianto da eventuali atti vandalici, dal degrado e al fine di evitare, per quanto possibile, soluzioni di continuità nelle attività e nei servizi sportivi rivolti alla collettività come suaccennato.

Gli uffici del Servizio Gestione Sport attiveranno, all'esecutività del presente provvedimento, tutte le procedure per determinare la decadenza del concessionario CST, per regolare il regime dell'indennità di occupazione e daranno avvio alle procedure per l'individuazione del prossimo gestore, previo espletamento di gara pubblica, ai sensi di legge e di regolamento.

Si fa riserva di ogni ulteriore opportuna o necessaria azione a tutela degli interessi della Civica Amministrazione in tutte le sedi competenti.

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.

Si attesta che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni della valutazione di impatto economico.

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e), Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare, accertata la sussistenza di precise ragioni giuridiche ed effettuata la valutazione del preminente interesse pubblico, come in narrativa largamente esplicitato, la rettifica del termine di durata della concessione al 31.12.2016, commisurato, come previsto dall'art. 8, comma 7 del Regolamento n. 295, al "tempo strettamente necessario" a consentire al concessionario stesso di accedere alla richiesta di finanziamento regionale per gli interventi di impiantistica sportiva di cui al Bando della Regione Piemonte "L.R. 93/95 – Invito per la concessione di contributi relativi ad interventi per l'impiantistica sportiva – anno 2011", e dunque per un periodo di sei anni a partire dal 1° gennaio 2011, quindi fino al 31 dicembre 2016 in luogo del termine di 10 anni, fino a tutto il 31/12/2021, approvato con provvedimento deliberativo della Giunta Comunale del 15 novembre 2011 (mecc. 2011 05554/010), esecutivo dal 29 novembre 2011, avente ad oggetto: "Convenzione per la gestione sociale dell'impianto sportivo comunale sito in Viale Ceppi n. 5 a favore del Club Scherma Torino. Modifica della Convenzione. Proroga concessione per partecipazione a bando regionale. Approvazione";
- 2) di dichiarare, in conseguenza, la sopravvenuta cessazione della validità e degli effetti della concessione RCU n. 5629/2005, modificata con RCU n. 6802/2016 e la decadenza del concessionario ASD Club Scherma Torino, a far data 31.12.2016;
- 3) di considerare il CST occupante "sine titolo", dalla data di scadenza così come modificata, soggetto agli obblighi di pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione, individuata in misura corrispondente al previgente canone concessorio;
- 4) di approvare che la ripartizione del pagamento delle utenze e gli altri adempimenti relativi all'impianto, con particolare riguardo alla sua custodia e manutenzione, al fine di garantire e salvaguardare la struttura per tutto il periodo necessario all'espletamento della procedura di cui al punto precedente, rimangano in carico all'Associazione o alla Città secondo quanto previsto dalla Convenzione scaduta;
- 5) di dare mandato agli Uffici del Servizio Gestione Sport di assumere gli atti e avviare le procedure necessarie a dare effetto alla decadenza, a richiedere la indennità di occupazione, ad avviare la procedura di nuova esternalizzazione dell'impianto;
- 6) di fare esplicita riserva con riguardo alla possibilità di ulteriori azioni, inerenti ogni aspetto del rapporto convenzionale con il CST, Club Scherma Torino A.s.d., in tutte le sedi competenti, volte a tutelare gli interessi nonché l'immagine della Civica Amministrazione;
- 7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore allo Sport e Tempo Libero

Roberto Finardi

Il Direttore
Emilio Agagliati

Il Dirigente dell'Area
Luca Palese

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

La Dirigente del Servizio
Susanna Rorato

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 9 firmato in originale:

IL VICESINDACO
Guido Montanari

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Flavio Roux

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dall'11 marzo 2019 al 25 marzo 2019;

2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 21 marzo 2019.